



Statuto della "AUI - Associazione Universitaria Internazionale Ets", "

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO, SEDE

Articolo 1 Denominazione e principi ispiratori

1.1. L'Associazione "AUI -

Associazione Universitaria Internazionale Ente del Terzo Settore" o anche, - previo utilizzo dell'acronimo

Ets, "AUI - Associazione Universitaria Internazionale Ets", o in breve "AUI Ets" è costituita e organizzata

in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

Articolo 2 - La durata

2.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Finalità ed attività. Attività diverse e raccolta fondi.

3.1 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2 Ai fini dello svolgimento della propria attività l'associazione AUI - Associazione Universitaria Internazionale Ets, quale Associazione Scientifica multiprofessionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

	Organizzare eventi:	
	- Pianificando e gestendo conferenze su tematiche a carattere scientifico, culturale;	
	- Realizzando incontri e seminari mirati a promuovere e ad approfondire la cultura e la	
	consapevolezza della conoscenza.	
	- Coordinando eventi sociali e culturali per favorire la coesione tra gli associati.	
	Organizzare laboratori:	
	- Creazione di laboratori pratici finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche.	
	- Coinvolgimento di esperti del settore per condurre sessioni interattive.	
	- Fornitura di risorse e strumenti necessari per il successo dei laboratori.	
	Organizzare conferenze:	
	- Organizzazione di conferenze focalizzate su questioni rilevanti nel contesto dell'organizzazione.	
	- Invitare relatori autorevoli per condividere approfondimenti e prospettive.	
	- Coinvolgere la comunità attraverso la partecipazione attiva e la discussione.	
	Workshop:	
	- Creazione di workshop interattivi per lo sviluppo pratico di competenze specifiche.	
	- Collaborazione con professionisti del settore per offrire sessioni formative approfondite.	
	Corsi di formazione:	
	- Progettazione e gestione di programmi formativi su argomenti di rilevanza per la missione	
	dell'organizzazione.	
	- Collaborazione con istituzioni accademiche e formatori specializzati.	
	- Fornitura di risorse educative e supporto durante il percorso formativo.	
	Pubblicazioni:	
	- Produzione e distribuzione di materiale informativo, come rapporti, guide e pubblicazioni	
	tematiche.	
	- Promozione della ricerca interna e della condivisione di conoscenze attraverso documenti	

ufficiali.

- Utilizzo di piattaforme digitali per ampliare la diffusione delle pubblicazioni.

Contatti e conoscenza tra associati:

- Facilitazione di reti di comunicazione e scambio tra gli associati.
- Organizzazione di incontri periodici per favorire la collaborazione e il networking.
- Creazione di piattaforme online per agevolare la condivisione continua di informazioni.
- Relazioni con altre organizzazioni ed Enti.

L'associazione potrà al fine del raggiungimento delle proprie finalità stipulare partenariati e accordi con organizzazioni nazionali e internazionali, partecipare attivamente ad eventi e iniziative promosse da altre entità con obiettivi simili, scambiare risorse e conoscenze con organizzazioni affini.

3.3 L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il Consiglio direttivo è l'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere.

3.4 L'associazione potrà istituire all'Estero realtà associative nazionali giuridicamente autonome, con la denominazione AUI - Associazione Universitaria Internazionale - Ente del Terzo Settore o istituzionalmente vincolate all'associazione. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico, le finalità e le attività istituzionali di AUI - Associazione Universitaria Internazionale Ente del Terzo e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

3.5 L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4 - Le sedi

4.1 L'Associazione ha la sede legale in Caserta e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie sia in Italia che all'estero. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale ed internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio direttivo.

TITOLO II - ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 5 - Gli associati

5.1 Sono associati o soci, coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è rimborsabile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2 Possono essere soci dell'associazione:

a) persone fisiche sia italiane che straniere residenti e non residenti nel territorio dello Stato che condividendo i valori di AUI - Associazione Universitaria Internazionale ETS- si impegnano a contribuire fattivamente al conseguimento degli obiettivi statuari ed alla realizzazione delle attività;

b) le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

5.3 La richiesta di ammissione, presentata previa domanda scritta su istanza dell'interessato al Presidente, viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo.

Con la domanda scritta, l'aspirante associato indica le proprie generalità e la residenza e/o domicilio, oltre all'espressa volontà di far parte dell'Associazione, l'accettazione del presente statuto e gli eventuali Regolamenti di attuazione approvati dall'assemblea dei soci, nonché di accettare le delibere degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Se l'aspirante socio è persona giuridica o associazione deve allegare alla domanda di adesione anche lo

statuto onde poter verificare la non incompatibilità della loro finalità sociale con quelle dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione a Socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

L'eventuale rigetto del Consiglio direttivo nei confronti dell'aspirante socio deve essere motivato con delibera, entro novanta giorni, e comunicato all'interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, fare ricorso alla assemblea dei soci, il cui pronunciamento è inappellabile. Le decisioni del Consiglio Direttivo e il pronunciamento della assemblea dei soci sono comunicati per iscritto all'interessato.

Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto di voto e si distinguono in:

- soci ordinari, ovvero, tutte le persone fisiche che condividendo gli ideali, le attività e le iniziative dell'Associazione e che intendono iscriversi;
- soci istituzionali, ovvero, le persone giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e operano nell'ambito delle attività di formazione, studi e ricerche connessi;
- soci onorari, ovvero, le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione per particolari meriti professionali o scientifici.

Articolo 6 - Diritti, doveri e recesso degli associati

6.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dell'Associazione
- c) essere eletti alle cariche associative;
- d) contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento dei fini e obiettivi dell'associazione;
- e) rispettare le norme statutarie e le decisioni prese dagli organi associativi, pur nel riconoscimento del carattere libero e volontario dell'adesione all'associazione;
- f) versare la quota associativa annuale;

g) esaminare i libri dell'Associazione.

Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai soci iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

6.2. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

6.3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al D. Lgs. 117/2017 presentandone richiesta scritta al Presidente che favorisce l'esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni presso la sede.

6.4. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Presidente;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea;
- c) decesso.

6.5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 7 - Volontari

7.1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

7.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - ORGANI E LIBRI SOCIALI

Articolo 8 - Gli Organi dell'Associazione, i libri sociali

8.1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario e Tesoriere;
- L'Organo di controllo;
- Il Comitato Scientifico e/o il Direttore Scientifico.

Le cariche elettive, ad eccezione dell'Organo di controllo, sono gratuite, fatto salvo per il rimborso spese per le attività inerenti all'Associazione.

È comunque fatta salva la possibilità per l'Associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente.

8.2. Sono libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari.

I libri di cui ai punti a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui al punto c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

9.1. Tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati partecipano all'assemblea.

Ciascun Socio ha un voto; il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento delle quote.

9.2. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per la presentazione del bilancio

preventivo dell'anno in corso e per deliberare in merito alle ulteriori competenze alla stessa demandate. È

presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

9.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di AUI - Associazione Universitaria Internazionale Ente del

Terzo Settore con un preavviso scritto di almeno quindici giorni prima della riunione contenente

l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,

spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli Associati. Il Consiglio direttivo può prevedere

ulteriori modalità che ritenga adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di

ricezione.

Può essere convocata inoltre su richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci o qualora il Consiglio

direttivo ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro venti giorni dalla

richiesta.

9.4. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza e audio-conferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di

partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o

video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Si può

derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale

consentano la deroga alle condizioni stesse

9.5. Spetta all'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sull'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi;
- b) deliberare sulla Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
- c) approvare il bilancio d'esercizio, e ove previsto, il bilancio sociale;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) procedere alla nomina e alla revoca dei membri dell'Organo di Controllo;
- f) approvare il regolamento dell'associazione su proposta dal Consiglio direttivo;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- m) deliberare sull'esclusione dei soci.

9.6. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d) deliberare sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, l'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente entro venti giorni dalla formale richiesta di tale Comitato.

9.7. In seduta ordinaria l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il

numero dei soci partecipanti. In entrambi i casi le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.

9.8. In seduta straordinaria l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti nel caso di modifica dello statuto. Mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.9. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. È ammesso il voto con collegamento internet o per corrispondenza. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

9.10. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato da un altro socio tramite specifica delega. Ogni socio può ricevere fino a un massimo di due deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.11. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, nell'apposito libro da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

9.12. Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso. Le deliberazioni contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'associazione, di qualunque socio o del pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e ai sensi dell'articolo 23 C.C.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di dodici consiglieri scelti tra gli associati persone fisiche dell'associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, specificati nel regolamento, garantendo l'equilibrio di genere. Essi durano in carica tre anni e ciascun membro è rieleggibile. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo

settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I consiglieri sono eletti e revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo decade dal Comitato stesso.

10.2. I soci fondatori, se non già eletti Consiglieri, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo con potere consultivo e propositivo.

10.3. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un consigliere, il Presidente provvede a sostituirlo con il socio primo non eletto nella graduatoria per il Consiglio direttivo.

Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovi consiglieri.

10.4. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare:

a) approva il programma delle attività annuali e a medio termine predisposti dal Presidente;

b) nomina il Presidente tra i membri dello stesso Consiglio direttivo;

c) redige il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e li presenta all'approvazione dell'Assemblea;

d) esamina le situazioni contabili durante l'anno;

e) delibera su quanto concerne la vita e l'attività dell'associazione, incluso il processo di crisis management, se non demandato ad altri organi;

f) nomina un tesoriere ed un segretario scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

g) propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento dell'associazione;

h) delibera sull'ammissione dei soci;

	i) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	j) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;	
	k) delibera in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.	
	10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.	
	È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal segretario e tesoriere; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano; in apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.	
	Il comitato si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:	
	• il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;	
	• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.	

Articolo 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

11.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. È nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono svolte dal Segretario e tesoriere.

11.2. Il Presidente, inoltre:

- a) dirige le attività dell'associazione, ne coordina le iniziative e definisce le responsabilità degli uffici operativi;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e ad esso risponde;
- c) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo limitazioni deliberate dal Consiglio direttivo;
- d) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali, europee e internazionali;
- e) definisce la struttura organizzativa;
- f) assicura all'associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l'attività.
- g) assicura la coerenza dell'attività dell'associazione con i fini statuari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
- h) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza, in coerenza con i fini statuari e secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- i) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- l) convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Articolo 12 - Il Segretario e Tesoriere

12.1. Il Segretario e Tesoriere, denominato anche solo "segretario" o "tesoriere" nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, è responsabile:

- a) della redazione dei verbali delle sedute di comitato e di assemblea che trascrive sugli appositi libri

affidati alla custodia del Consiglio direttivo unitamente al libro soci;

b) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio

finanziario e la tenuta de libri contabili. Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e

preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal comitato.

12.2. Il Segretario organizzativo opera per progetti, programni ed obiettivi approvati dal Consiglio

direttivo avvalendosi della segreteria organizzativa.

12.3 In particolare il Segretario:

- Indirizza e valuta il servizio fornito ai soci dalla segreteria organizzativa;
- È responsabile e controlla l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- Organizza, garantisce e cura lo svolgimento delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, e delle sedute del Consiglio Direttivo, ne redige le deliberazioni ed i relativi estratti verbali;
- Organizza il protocollo della corrispondenza ufficiale della associazione, i libri delle deliberazioni dell'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio direttivo;
- Predispone e trasmette al Consiglio direttivo la documentazione necessaria per assumere ogni decisione di propria competenza;
- Predispone e pubblica, sul sito della associazione, l'elenco annuale degli eventi culturali organizzati dalla associazione e l'elenco delle manifestazioni nazionali e internazionali attinenti alla qualità delle cure che siano state patrocinate dalla associazione o che siano di interesse per i soci della stessa;
- Predispone e pubblica semestralmente, sul sito della associazione, osservando le leggi sulla privacy, l'elenco dei soci;
- Propone al Consiglio direttivo, attua e valuta un piano di comunicazione esterna ed interna e di informazione della associazione a favore dei soci e verso soggetti terzi ed istituzioni.

Articolo 15 - Organo di Controllo

15.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure collegiale. Se collegiale è composto da tre membri

effettivi, con i requisiti previsti dalla normativa vigente e sono nominati dall'Assemblea. Non sono

previsti membri supplenti salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea.

Si rimanda alla legge per la regolamentazione delle funzioni, diritti e doveri dell'organo.

15.2. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ciascun componente può essere revocato dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.

15.3. Le attività dell'Organo di controllo non sono svolte a titolo gratuito, salvo rinuncia al compenso da

parte dei singoli membri dell'organo.

Articolo 16 - Revisione Legale

16.1. Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge ed all'Organo di Controllo non venga attribuito

l'esercizio del controllo contabile, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.2. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, da un Revisore Legale dei conti

o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea che

ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

16.3. Le attività di revisione legale non sono svolte a titolo gratuito, salvo la rinuncia al compenso da parte

del revisore.

Articolo 17 - Il Comitato tecnico scientifico e il direttore scientifico

17.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico - organo collegiale - oppure un

direttore scientifico - organo monocratico - selezionando i componenti ovvero l'unico componente da

personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico,

istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee

culturali sia nell'attività di ricerca.

17.2 Il Comitato tecnico scientifico ovvero il direttore scientifico, organo scientifico dell'Associazione, è un organo consultivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.3 Svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate e predispone il programma tecnico scientifico dell'Associazione, sia annuale, sia pluriennale.

17.4 Nella ipotesi il Consiglio Direttivo opti per la costituzione di un Comitato tecnico scientifico, provvede a nominare un minimo di tre membri individuando tra di essi il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

17.5 I compiti del Comitato Tecnico Scientifico ovvero del direttore scientifico sono:

- a) proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
- b) fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- c) promuovere l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
- d) partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 18 - Patrimonio ed esercizio sociale

18.1. Il patrimonio è costituito da:

- a) dalle quote associative annuali, come da deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) da contributi e finanziamenti erogati all'Associazione per la realizzazione delle proprie attività;
- c) da erogazioni e lasciti liberali, in denaro o in natura, anche testamentari, disposti a favore dell'Associazione;
- d) proventi derivanti da attività di interesse generale, proventi delle attività diverse, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- e) ogni altra elargizione consentita dalla legge;

f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

18.2 L'associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede ed all'operatività, nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

18.3. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.4. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.5. In ossequio alla normativa vigente, l'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e sociale, trasparenza.

19.1. Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 25/06 per la definitiva approvazione e per gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il Bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

19.2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il

Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispose il bilancio

sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

19.3. L'associazione ottempera alla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Titolo VI - SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione

20.1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

20.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 21 - Rinvio

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 22 - Entrate in vigore

22.1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'utilizzo dell'acronimo ETS o del termine Ente del Terzo settore, potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.